



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI VERRONE

C.A.P. 13871

Sede: Via Castello n. 6 (Ingresso Uffici Via Aldo Moro n. 1)

Tel 015.5821032

Fax 015.5821968

[www.comune.verrone.bi.it](http://www.comune.verrone.bi.it)

[info@comune.verrone.bi.it](mailto:info@comune.verrone.bi.it)

Cod. Fisc. 81005790027

Part. Iva 00396860025

[verrone@pec.ptbiellese.it](mailto:verrone@pec.ptbiellese.it)

Prot.n. 2164

Verrone, 4 giugno 2020

Spett.le

**Provincia di Biella**

**- Sig. Presidente p.t.**

**- Responsabile del Procedimento Dr. Stevanin**

Inviata alla PEC istituzionale: [protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

*e, p.c.*

Spett.le

**Comune di Salussola**

[salussola@pec.ptbiellese.it](mailto:salussola@pec.ptbiellese.it)

**ARPA Dipartimento Piemonte NE**

**Sede di Biella**

[dip.biella@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.biella@pec.arpa.piemonte.it)

**OGGETTO:** Istanza rilascio giudizio di compatibilità ambientale e contestuale AIA presentata da Acqua & Sole srl per il progetto “*discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*” nel Comune di Salussola – ordinanza Consiglio di Stato n. 2464 dell’8 maggio 2020 – rinnovo diffida

### **Premesso che**

questa amministrazione ha già inviato alla Provincia di Biella una prima diffida al rispetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2464/2020, pubblicata l’8 maggio 2020, resa nel ricorso in appello RG n. 2007/2020 promosso dai Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone (notificato anche alla Provincia di

Biella, che pertanto ne conosce i contenuti) per la riforma della sentenza n. 839/2019;

nei giorni scorsi la proponente Acqua & Sole srl ha inviato alla Provincia di Biella (e, per conoscenza, al Comune di Salussola e ad ARPA Sede di Biella, che leggono in copia) una nota nella quale si afferma che il rinvio all'udienza di trattazione del 24 settembre 2020 implicherebbe che *“nel frattempo, il procedimento autorizzativo in oggetto debba continuare e, quindi, definirsi secondo le tempistiche di legge”*;

**è vero esattamente il contrario**: prima di rinviare la causa all'udienza 24 settembre 2020 per la discussione del ricorso nel merito, il Consiglio di Stato ha precisato infatti di *“**accoglie [re] l'istanza cautelare**”* dei Comuni appellanti, nella quale è stata espressamente richiesta la **sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata con contestuale sospensione del procedimento attualmente in corso** (riattivato dalla Provincia di Biella proprio in ottemperanza alla sentenza del TAR per il Piemonte) in attesa della definizione del giudizio di appello;

non vi è pertanto alcuna possibilità di fraintendere l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, **NETTA ED INEQUIVOCABILE** nell'accogliere l'istanza cautelare predetta (vale la pena di richiamare ancora una volta il passaggio cruciale dell'ordinanza, taciuto sorprendentemente dalla proponente: *“il Consiglio di Stato accoglie l'istanza cautelare”*), ciò che significa che la Provincia di Biella deve (*rectius*: avrebbe già dovuto) **immediatamente sospendere il procedimento attualmente in corso, sospensione che dovrà permanere fintantoché il giudizio di appello in parola non avrà avuto termine**;

del resto, la stessa Provincia di Biella ha espressamente affermato, nella nota prot. 2539 del 19.12.2019 inviata ai Comuni appellanti, di essere pronta a sospendere il

procedimento in caso di “*una disposizione cautelare giudiziaria in tal senso (eventuale concessione di sospensiva o equipollente a seguito di presentazione di un appello)*”.

Quanto alle affermazioni della proponente secondo cui l'impianto proposto sarebbe una sorta di panacea per tutti i mali dell'economia locale, ivi compresi quelli derivanti dal Covid – 19, è preferibile omettere ogni commento rispetto a questo grottesco collegamento: non si vede infatti come si possa affermare una discarica di amianto essere in grado di garantire “*risvolti positivi*” rispetto ai drammatici danni provocati da una pandemia;

avuto riguardo al richiamo di Acqua e Sole all'accordo proposto agli enti locali, che avrebbe “*consentito l'avviamento dello smaltimento gratuito dei previsti 420.000 mq di copertura d'amianto posizionati sui beni pubblici ed ecclesiastici in Provincia di Biella*” purché “*il procedimento si fosse positivamente concluso nell'ottobre del 2018*”, non se ne riesce davvero a comprendere il significato; in disparte il fatto che l'azione amministrativa - soggetta esclusivamente ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione e non ai *desiderata* di Acqua & Sole - non può essere in alcun modo stimolata attraverso la promessa di prestazioni gratuite, il procedimento in questione non si è chiuso né favorevolmente né entro l'ottobre 2008; non si vede pertanto quale utilità abbia, oggi, un siffatto richiamo;

infine, con riferimento alle opposizioni di enti asseritamente “*animati da ragioni propagandistiche*”, sarà sufficiente ricordare che il giudizio di compatibilità ambientale negativo reso dalla Provincia di Biella con la determinazione n. 1175 del 25.10.2018 è giunto all'esito di un lungo procedimento in cui la proponente ha avuto molteplici possibilità di sciogliere i nodi contestati, senza mai riuscirci, e in cui quasi tutte le amministrazioni partecipanti (non soltanto i Comuni odierni appellanti) hanno espresso pareri negativi su un progetto che evidentemente non è privo di criticità, come la proponente si ostina ad affermare, essendo collocato peraltro in area non solo di straordinario pregio dal punto di vista paesaggistico e

agronomico, ma anche particolarmente fragile e vulnerabile in quanto coincidente con la falda di ricarica destinata al consumo umano, così classificata dalla Regione Piemonte. Il tutto, nel bel mezzo di risaie note in tutto il mondo, alla distanza di poche centinaia di metri da decine e decine di abitazioni e paesi;

invero, le motivazioni sottostanti alla realizzazione dell'impianto in questione non sono affatto filantropiche ed ambientaliste, come sostenuto dalla proponente, corrispondendo ad una pura logica di impresa (beninteso: più che legittima, ma da valutarsi in comparazione con gli altri valori costituzionali in gioco, tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio in primis, al pari di qualsiasi altra iniziativa imprenditoriale).

Tutto ciò premesso, pur nella certezza che codesta Amministrazione Provinciale si muoverà nel pieno rispetto della pronuncia del magistrato amministrativo, ed a mero titolo precauzionale, con la presente il Comune di Verrone, in persona del Sindaco pro tempore

### **DIFFIDA**

nuovamente la Provincia di Biella a dare immediata esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2464/2020, pubblicata l'8 maggio 2020, sospendendo il procedimento di cui in oggetto in attesa della definizione del giudizio di appello RG n. 2007/2020 promosso dai Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone.

Riservata ogni iniziativa di legge in caso di mancata ottemperanza.

Cordiali saluti

Il Sindaco  
Cinzia Bossi  
(Firmato Digitalmente)